

Comune di Terre Roveresche

Regolamento Comunale Compostaggio Domestico

Approvato con deliberazione di **Consiglio Comunale** n. **30** del **13.07.2017**.

INDICE

ART. 1 – Principi e finalità	3
ART. 2 – Definizioni	3
ART. 3 - Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio Domestico	4
ART. 4 – Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio	5
ART. 5 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare e rifiuti compostabili	6
ART. 6 - Iter procedurale e formazione	7
ART. 7 Riduzione tariffaria.....	9
ART. 8 – Attività di controllo	9
ART. 9 – Sanzioni	10
ART. 10 – Albo comunale compostatori.....	10
ART. 11 – Norme di rinvio	11
ART. 12 – Pubblicazione ed entrata in vigore.....	11
ART. 13 – Modifiche al presente regolamento	11
ALLEGATI	11

ART. 1 – Principi e finalità

1. Incentivare e disciplinare la pratica del compostaggio domestico, quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, incentivandone il recupero in sito.
2. L'incentivazione al compostaggio domestico è parte integrante di un insieme di iniziative comunali volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.
3. Il compostaggio domestico può inoltre svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi una doppia azione positiva, sia collettiva che individuale per chi la pratica.

ART. 2 – Definizioni

Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle **piccole aree verdi** (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e **dall'attività domestica** (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.

Si definiscono rifiuti organici ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183 e ss.mm.ii.i “i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici..., raccolti in modo differenziato.”

Si definisce «autocompostaggio» o «compostaggio domestico» compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto (lettera modificata dall'art. 38, comma 2, legge n. 221 del 2015). Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici compostabili che pertanto non vengono conferiti al servizio pubblico, ma accumulati direttamente dalle utenze in apposite compostiere.

Il compost così prodotto non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti al servizio Igiene Urbana.

ART. 3 - Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio Domestico

I Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti gli abitanti del Comune di Terre Roveresche, che siano iscritti, o abbiano presentato apposita denuncia di iscrizione a ruolo, per il tributo comunale sui rifiuti.

Tali soggetti, compresi coloro che già praticano un'attività di compostaggio domestico alla data di pubblicazione del presente Regolamento, si impegnano a ridurre il conferimento dei rifiuti organici, provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio al circuito di raccolta.

I requisiti per fare compostaggio domestico sono i seguenti:

- a) Il requisito fondamentale per partecipare all'iniziativa è disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, o comunque un luogo all'aperto che offra la possibilità di successivo utilizzo del compost prodotto; in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.
- b) Il compostaggio domestico dovrà avvenire in luogo ben definito e verificabile; dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà, pertinenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio; il terreno deve essere ricompreso nel territorio comunale; sono escluse, ovvero non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole;
- c) Non avere insoluti pregressi in termini di TARI;
- d) Non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente non ha giardino; non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento della riduzione della tassa, di utilizzare il compost prodotto in siti esterni la propria abitazione per cui è stata formulata la richiesta di compostaggio domestico..

I rifiuti organici devono provenire esclusivamente dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali o da comunità per le quali si rimanda alla normativa vigente che ne disciplina lo smaltimento.

Gli organismi collettivi, così come definiti dal DM Ambiente 266/2016 (“due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato”), che intendono intraprendere un'attività di compostaggio, dovranno attenersi a quanto stabilito dal DM sopra richiamato

Il compostaggio deve essere realizzato in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio.

ART. 4 – Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio

1. La struttura di compostaggio deve essere opportunamente collocata, in ossequio alle norme igieniche, stabilite dalla disciplina vigente, in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti.
2. Il richiedente si impegna a rispettare le disposizioni richiamate e a non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione e/o il Gestore del Servizio di Igiene Ambientale incaricato dall'Amministrazione Comunale (da qui in avanti anche semplicemente "Gestore"), da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.
3. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti, qualora prevista, è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti, attraverso contenitori posizionati all'aperto e preferibilmente poggiati su suolo naturale, seguendo uno dei metodi descritti:

Compostaggio in cumulo all'aperto e in cumulo in fossa:

Compostiera chiusa artigianale e/o commerciale

4. E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato, mantenere il compost a diretto contatto col terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.
5. Vanno adottati sistemi idonei a prevenire la presenza di animali indesiderati quali ratti e roditori in genere, garantendo la corretta aereazione del compost.
6. Il sito di compostaggio dovrà essere ubicato a debita distanza da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe, con tutte le precauzioni del caso, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal codice civile all'art.889.

ART. 5 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare e rifiuti compostabili

1. E' obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il composto più omogeneo. E' consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare.
2. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo. I fondi di caffè possono inibire l'azione del processo di decomposizione e quindi è necessario distribuirli uniformemente nel composto e limitarne la quantità. Le bucce degli agrumi possono contenere degli anti fermentanti che influenzano negativamente il processo, bisogna pertanto immetterne in piccole quantità.
3. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva, troppa ramaglia o segatura di legno, il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.
4. Sono compostabili le seguenti sostanze:
 - a) Scarti di cucina ed avanzi di cibo (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, carne, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce)
 - b) Ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame
 - c) Cartone, segatura e trucioli di legno non trattato
 - d) Residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura
 - e) Cenere di legna
 - f) Pannolini certificati compostabili
 - g) Stoviglie certificate compostabili

E' vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:

- a) legno verniciato
- b) olio di frittura
- c) lettieri di animali domestici
- d) tessuti
- e) sostanze contenenti acidi
- f) sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.

5. Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori;
6. Per tutti gli approfondimenti tecnici circa l'attività di compostaggio domestico, si rimanda alla specifica formazione che sarà erogata all'utente da o per conto del Comune e/o Gestore, nella fase di avvio del compostaggio.
7. E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili.
8. Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito presso il Centro di Raccolta Differenziata di riferimento o fare richiesta di ritiro a domicilio tramite specifico servizio.
9. Il compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.
10. E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento.
11. E' vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al compostaggio domestico.
12. Sono vietati l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/ private.
13. E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

ART. 6 - Iter procedurale e formazione

L'adesione al compostaggio domestico è, nella fase disciplinata dal presente regolamento, su base volontaria.

I nuovi utenti che intendono aderirvi devono:

- presentare istanza d'inserimento all'Albo Comunale Compostatori, esclusivamente su modello predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul sito <http://www.comune.terreroveresche.pu.it> o presso l'ufficio protocollo nel municipio di Orciano di Pesaro (Allegato Modello A)

Per gli utenti dei singoli comuni che nel periodo 2012-2016 hanno presentato domanda per l'assegnazione in comodato d'uso di compostiera domestica impegnandosi: ad utilizzare in modo corretto al compostiera, a collocare la compostiera ad una distanza di almeno tre metri

dal confine di proprietà, a restituire la compostiera in caso di inutilizzo a garantire l'accesso all'area cortiliva al personale incaricato per verificare il corretto uso della compostiera.

- questi verranno inseriti d'ufficio nell'Albo Comunale Compostatori.

Per gli utenti dei singoli comuni che nel periodo 2012-2016 hanno autocertificato l'utilizzo di composte richiedendo l'applicazione della riduzione della TARI, laddove prevista, ed impegnandosi ad utilizzare in modo corretto la compostiera, a collocare la compostiera ad una distanza di almeno tre metri dal confine di proprietà, a dare tempestiva comunicazione in caso di sospensione dell'attività di compostaggio ed a garantire l'accesso all'area cortiliva al personale incaricato per verificare il corretto uso della compostiera.

- questi verranno inseriti d'ufficio nell'Albo Comunale Compostatori.

Con l'inserimento nell'Albo Comunale Compostatori l'utente si impegna a rispettare le modalità di compostaggio e le norme di cui al presente regolamento.

Ai soli fini della riduzione del tributo TARI, Il soggetto che presenta l'istanza è obbligatoriamente persona fisica intestataria di utenza TARI.

In caso di variazione dell'intestatario TARI a seguito di cessione, a qualsiasi titolo (vendita, locazione, donazione, successione, ecc) dell'immobile oggetto del tributo, il nuovo intestatario dovrà tempestivamente procedere a presentare nuova istanza per la pratica di compostaggio domestico o procedere con una comunicazione di cessazione della stessa.

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori potrà essere revocata con provvedimento dell'ufficio competente per cause inerenti all'utilizzo non conforme e per irregolarità del processo di compostaggio determinate da un'errata prassi dell'utente, per il venir meno delle condizioni richieste oppure per inconvenienti igienici determinati da scarsa o errata manutenzione. In caso di affidamento di compostiera in comodato da parte dell'Ente, questo potrà essere revocato per cause inerenti all'utilizzo non conforme e per irregolarità del processo di compostaggio determinate da un'errata prassi dell'utente, per il venir meno delle condizioni richieste oppure per inconvenienti igienici determinati da scarsa o errata manutenzione.

Secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e/o dal Gestore con specifica comunicazione, verrà effettuata attività formativa e informativa sulla pratica del compostaggio domestico a completamento delle informazioni già contenute nel presente Regolamento e nella brochure/manuale compostaggio disponibile in versione digitale sul sito <http://www.comune.terreroveresche.pu.it>.

Nel caso venissero meno le condizioni per praticare il compostaggio domestico (ad esempio: indisponibilità dell'area verde o altro), l'utente è tenuto a comunicare la cessazione della pratica dell'autocompostaggio agli uffici ambiente competenti, con le modalità di seguito indicate

Gli utenti che intendano cessare la pratica dell'autocompostaggio domestico (per motivazioni di carattere soggettivo e/o oggettivo) dovranno presentare istanza su modello predisposto dall'Amministrazione e/o dal Gestore (Fac-simile: Allegato Modello B) disponibile sul sito <http://www.comune.terreroveresche.pu.it> o presso l'ufficio protocollo nel municipio di Orciano di Pesaro.

ART. 7 Riduzione tariffaria

La determinazione della percentuale di riduzione tariffaria viene stabilita nel Regolamento TARI Comunale.

Qualora, a seguito di apposita verifica da parte dell'Amministrazione e/o del Gestore, venga accertato, la mancata utilizzazione della compostiera o un utilizzo improprio, all'utente verrà revocata d'ufficio la riduzione TARI, qualora prevista, con decorrenza dalla data di verifica.

Per ottenere nuovamente la riduzione, qualora prevista e qualora l'utente intenda riattivare la pratica di compostaggio domestico, sarà necessaria una nuova domanda di adesione che non potrà essere presentata prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data di revoca.

ART. 8 – Attività di controllo

La competenza alle verifiche e ai controlli sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento spetta alla Polizia Locale o agli incaricati comunali.

Limitatamente alle verifiche relative alla corretta effettuazione del compostaggio dei rifiuti organici e del corretto uso delle compostiere, oltre alle risorse in forza al comune ed alla Polizia Municipale, possono essere incaricati anche gli addetti al controllo del Gestore del Servizio, nominati con provvedimento del Sindaco e gli Ecovolontari.

L'Amministrazione comunale e/o il Gestore può disporre, in qualsiasi momento, presso coloro che effettuano tale pratica, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento con rilascio di apposito verbale (Fac-simile: Allegato modello C).

L'utente interessato dal presente Regolamento, è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o non sia conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, o ancor prima sia stato negato l'accesso per la verifica, la riduzione, qualora prevista, sarà revocata, con provvedimento dell'ufficio competente preposto a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle verifiche, con le conseguenze indicate al precedente art.7.

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare verifica di controllo per assenza dell'utente, verrà rilasciata specifica nota nella cassetta postale e contestualmente inviata via mail e/o tramite servizio postale. Nella suddetta nota verrà informato l'utente del tentativo di verifica e l'invito a contattare l'ufficio competente, ai recapiti indicati, per comunicare i giorni e le fasce orarie in cui l'addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione.

In mancanza di comunicazione da parte dell'utente entro 30 gg dal ricevimento della nota, verrà sospesa, qualora prevista, la riduzione TARI fino all'effettuazione della prima verifica che dovrà essere richiesta a cura dell'utente per riattivare la riduzione tributo.

ART. 9 – Sanzioni

La violazione delle norme del presente regolamento può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative come disciplinato dal Regolamento di gestione rifiuti urbani comunale.

ART. 10 – Albo comunale compostatori

Il Comune di Terre Roveresche si impegna a redigere un ***Albo comunale compostatori*** contenente i dati delle utenze che hanno aderito volontariamente alla pratica di compostaggio domestico e che sono risultati in regola con i controlli di volta in volta effettuati dagli uffici ai sensi del presente regolamento.

Tale Registro può essere trasmesso alla Regione Marche nell'ambito delle segnalazioni delle buone pratiche di sostenibilità attuate nel territorio e/o per rispondere a specifiche richieste della stessa Amministrazione Regionale.

ART. 11 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute del D. Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii.i , ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale,regionale e comunale.

ART. 12 – Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Terre Roveresche.

ART. 13 – Modifiche al presente regolamento

Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e/o alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.

ALLEGATI

Modello A: fac-simile richiesta di compostaggio e riduzione tributo TARI rifiuti con contestuale iscrizione Albo Compostatori;

Modello B : fac-simile comunicazione di cessazione pratica compostaggio domestico

Modello C: Scherma di verbale di controllo sopralluogo